



Allegato alla delibera ^{CC}
n° 36 del 30/04/2010

COMUNE DI TARANTO
Direzione Servizi Sociali
Segreteria

* * *

Via Veneto, 83 – fax 099 4581770 – 099 4581773
segreteria.servizisociali@comune.taranto.it

REGOLAMENTO

SUI

SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI

(Come definitivamente approvato con delibera C.C. n. 11 del 29.01.1996
e modificato con delibere C.S. n. 170 del 04.02.2000 – C.S. n.612 del
26.05.2000 – C.C. n. 43 del 28.07.2000 – C.C. n.36 del 30/04/2010)





COMUNE DI TARANTO
Direzione Servizi Sociali
Segreteria

* * *

Via Veneto, 83 – fax 099 4581770 – 099 4581773
segreteria.servizisociali@comune.taranto.it

VIGENTE REGOLAMENTO

SUI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari entro i limiti complessivi degli stanziamenti di bilancio, nonché l'attribuzione di provvidenze economico – assistenziali di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati secondo i criteri e le modalità stabiliti dagli articoli successivi.

ART. 2 – DESTINATARI

La concessione dei benefici previsti nel presente Regolamento è destinata a persone in stato di bisogno, anche momentaneo, residenti sul territorio tarantino o temporaneamente dimoranti nonché ad Enti ed Associazioni di volontariato che svolgono attività socio - assistenziali.

ART. 3 – FINALITA'

Gli interventi disciplinari nel presente Regolamento mirato a contrastare le cause che originano il disagio economico, sociale, psicologico e ad assicurare ad ogni cittadino un livello di vita dignitoso attraverso:

- **la prevenzione dei fenomeni emarginanti con l'apporto delle strutture territorialmente operanti;**
- **il contenimento del disagio mediante interventi psico - sociali;**
- **il sostegno economico con l'erogazione di contributi e provvidenze;**
- **il mantenimento dei soggetti nel loro ambiente familiare;**
- **l'erogazione dei servizi a favore delle categorie più a rischio: minori, anziani, disabili;**
- **il reinserimento nel tessuto sociale, scolastico e lavorativo di soggetti emarginati;**
- **il sostegno ad Enti ed Associazioni di volontariato che operano nel campo del sociale.**

ART. 4 – LO STATO DI BISOGNO

Lo stato di bisogno scaturisce dall'impossibilità del cittadino a gestirsi autonomamente a livello economico e sociale.

Tale condizione è rilevata, oltre che dalla mancanza o insufficienza di reddito, dalla mancanza di parenti obbligati per legge agli alimenti, dalla sopravvenienza di occasionali, eccezionali difficoltà economiche, da sottoposizione a provvedimento

dell'Autorità Giudiziaria ordinaria o minorile dal quale scaturiscono prestazioni socio - assistenziali.

Il parametro per l'insufficienza di reddito è costituito, come da diffusa convinzione, dall'importo della pensione sociale, aumentato del:

- il **40%** per il 2° componente il nucleo familiare;
- il **70%** per il 3° componente il nucleo familiare;
- il **90%** per il 4° componente il nucleo familiare;
- il **100%** per il 5° ed altri componenti il nucleo familiare.

L'accertamento dello stato di bisogno determinato dalla mancanza o insufficienza di reddito, deve tenere conto anche di ogni specifico elemento obiettivo per la valutazione dell'effettivo tenore di vita: possesso di beni immobili e mobili, disponibilità di mezzi di produzione di redditi e rendite.

L'accertamento dello stato di bisogno è di competenza del Servizio Sociale che può avvalersi, all'occasione, delle informazioni rilevabili dalla Polizia Urbana, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato.

Il Servizio Sociale può derogare ai parametri sopracitati in situazioni che rivestono carattere di eccezionale gravità opportunamente motivate e documentate.

ART. 5 – OBBLIGO DEGLI ALIMENTI

I parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 e successivi del C.C., hanno l'obbligo dell'assistenza materiale della persona in stato di bisogno.

La misura dell'onere a carico degli obbligati viene determinata in base:

- **all'ordine in cui i parenti sono elencati nell'articolo citato;**
- **alla condizione socio - economica dei singoli obbligati;**
- **all'entità del bisogno.**

La valutazione dei criteri posti a base della determinazione del contributo e l'entità dello stesso, è rimessa all'Ufficio del Servizio Sociale territorialmente competente.

Nei casi in cui i tenuti agli alimenti si rifiutino categoricamente di intervenire, l'assistenza sarà comunque erogata, salva e riservata la facoltà dell'Ente a rivalersi sugli obbligati ai sensi della legge, previa comunicazione scritta agli interessati.

ART. 6 – NATURA E DURATA DEI BENEFICI

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 sono previste sovvenzioni in denaro e in natura ed erogazioni di servizi socio - assistenziali.

Le sovvenzioni in denaro possono essere erogate in soluzione unica o in soluzioni periodiche, per la durata massimo di un anno.

Non è possibile beneficiare nello stesso periodo di più interventi di carattere economico, fatte salve situazioni che rivestano carattere di eccezionale gravità.

ART. 7 – COMPETENZA

I provvedimenti di concessione dei benefici sono adottati dal Dirigente del Settore Servizi Sociali nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal presente Regolamento, dalle leggi 142/90 – 127/97 – 80/98 – 265/99 e dallo Statuto Comunale.

ART. 8 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE *

Per accedere ai benefici di cui al presente Regolamento, i cittadini producono istanza, su apposito stampato, all'Ufficio di Servizio Sociale Circostrizionale competente.

La domanda viene presentata dal capo famiglia o, in caso di documentato impedimento di quest'ultimo, dal coniuge e va corredata dalla seguente documentazione:

- **autocertificazione relativa alla condizione familiare ed economica**
- in caso di **sfratto**:
- **lettera legale o sfratto esecutivo scritto**

in caso di morosità nei confronti dell'ENEL:

- **lettera ENEL con preavviso di riduzione della potenza dell'energia elettrica**

in caso di patologie sanitarie:

- **fatture o altra documentazione comprovante le spese sanitarie sostenute non coperte dal S.S.N..**

L'Ufficio competente potrà richiedere ogni ulteriore documentazione utile da apportare alla domanda.

Il cittadino dovrà essere informato, al momento della presentazione della domanda, che in caso di documentazione non veritiera è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 496 del C.P. e che è tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione della situazione dichiarata, entro e non oltre 15 giorni, pena la decadenza del beneficio. La decadenza del beneficio avviene anche in assenza di documentazione comprovante.

Le domande saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, ad eccezione di quelle riguardanti casi che rivestono particolare e documentata urgenza.

ART. 9 – ESAME DELLA DOMANDA

Ogni domanda viene esaminata dal competente Ufficio di Servizio Sociale Circoscrizionale. Le valutazioni, anche a seguito di visite domiciliari, gli accertamenti e i relativi riscontri, formeranno oggetto di un progetto di intervento socio - assistenziale contenente: obiettivi da raggiungere, tipologie, tempi di verifica, entità e modalità se trattasi di intervento economico.

Tale proposta diventerà oggetto di apposito provvedimento amministrativo che il Servizio Socio - Assistenziale predispose a cura del Dirigente del Settore.

I provvedimenti amministrativi vengono predisposti tenendo conto delle disponibilità di Bilancio.

ART. 10 SOVRAPPOSIZIONE DI INTERVENTI

Nell'elaborare la proposta finale dell'intervento, al fine di evitare sovrapposizioni e dispersione di risorse economiche, il Servizio Sociale terrà conto dei benefici già in godimento dallo stesso Ente o da altri Enti.

ART. 11 – COMUNICAZIONI – VERIFICHE – CONTROLLI

Sia i provvedimenti di ammissione che quelli di esclusione dagli interventi previsti nel presente Regolamento vengono comunicati agli interessati entro 60 giorni, con motivazione, in caso di esclusione.

Il Servizio Sociale Circoscrizionale effettuerà verifiche periodiche degli interventi al fine di accertarne l'adeguatezza e il perseguimento degli obiettivi progettuali.

ART. 12 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

L'intervento economico consiste nell'erogazione di contributi in soluzione unica o periodica finalizzati ai seguenti obiettivi:

- a – garantire al minore il diritto di crescere nell'ambito della propria famiglia ed evitarne l'istituzionalizzazione;
- b – favorire la permanenza degli anziani e disabili nel proprio ambiente socio - familiare;
- c – reinserire nel tessuto sociale i soggetti in difficoltà, quali ex tossicodipendenti o ex detenuti, ecc.;
- d – provvedere a situazioni non fronteggiabili perché non previste e non prevedibili (crolli, sgomberi coatti da stabili pericolanti, ecc.), pronto intervento per persone momentaneamente presenti sul territorio (biglietti di viaggio, ristorazione);
- e – contribuire alle spese di viaggio o di soggiorno inerenti a ricoveri presso strutture sanitarie site fuori dal territorio cittadino o di spese per acquisto specialità farmaceutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, in relazione a gravi patologie e gravi interventi;

- f – interventi per altre situazioni atipiche, non classificabili, a carico di soggetti in difficoltà (preavviso di riduzione della potenza dell'energia elettrica, sfratti esecutivi);
- g – sostenere i cittadini con ridotta capacità lavorativa e non in grado di provvedere al proprio sostentamento.

ART. 13 – MISURE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI

1 – il contributo economico è finalizzato al mantenimento del minore nel proprio ambiente familiare o nell'ambito del nucleo affidatario con l'elaborazione di un progetto sociale che si avvarrà della consulenza psicologica a cadenza trimestrale e verifica finale.

L'entità del contributo è fissato nei seguenti termini:

- £. 400.000 mensili per nuclei familiari con 1 minori a carico;
- £. 550.000 mensili per nuclei familiari con 2 minori a carico;
- £. 650.000 mensili per nuclei familiari con 3 minori a carico;
- £. 700.000 mensili per nuclei familiari con 4 minori a carico.

2 – I contributi di cui ai punti e) ed f) sono determinati in base al disagio rappresentato e documentato nel limite massimo di £.2.000.000 annue non riproponibili ad eccezione delle situazioni riferibili a interventi o ricoveri in strutture sanitarie fuori dal territorio cittadino relativi a gravi patologie.

3 – I contributi di cui al punto g) hanno periodicità mensile limitatamente ai cittadini nella fascia d'età 57/65 anni (limite pensionabile dipendenti dello Stato) con invalidità riconosciuta da un minimo di 1/3 ad un massimo di 2/3 in osservanza nel nucleo di soggetti con idoneità lavorativa.

L'intervento sarà subordinato all'elaborazione di un progetto sociale a cadenza semestrale con verifica finale.

L'entità del contributo è fissata in £.300.000 per un solo componente elevabile di £.100.000 per ogni ulteriore componente.

4 – Qualora si verifichi che il beneficiario degli interventi economici non sia in grado di gestire il contributo con "la diligenza del buon padre di famiglia" si provvederà al pagamento d'ufficio, per conto dell'interessato, di fatture relative alle utenze domestiche, al canone d'affitto, ecc. .

ART. 14 - BENEFICI IN NATURA

In alternativa agli interventi economici, per la soddisfazione di esigenze specifiche, l'Amministrazione dispone la concessione di benefici in natura erogati a minori appartenenti a nuclei familiari in stato di bisogno.

I benefici consistono:

- nell'erogazione di latte formulato per neonati compresi nella fascia d'età 0/6 mesi;
- nella fornitura di occhiali da vista per minori.

Per accedere a tali benefici gli interessati dovranno produrre, oltre alla documentazione di cui all'art. 8, per l'erogazione di latte formulato:

- certificazione rilasciata dal medico pediatra dalla quale risulta che la madre del minore è agalattica, l'indicazione del tipo di latte formulato e la quantità giornaliera necessaria.

Per la fornitura degli occhiali da vista:

- prescrizione del medico oculista della U.S.L. .

ART. 15 – SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI

Il Comune, per il perseguimento delle finalità enunciate dall'art. 3, attua una serie di servizi in favore di categorie di cittadini (minori, anziani, disabili), portatori di bisogni di carattere socio – assistenziale:

- a. Soggiorni di vacanza e cure;
- b. Interventi socio – culturali e per il tempo libero;

- c. Assistenza domiciliare;
- d. Affidamento etero – familiare e familiare;
- e. Inserimento di minori in difficoltà o a rischio di devianza a regime residenziale o semiresidenziale presso Istituti educativi o rieducativi, Comunità alloggio, Comunità di tipo familiare, Centri educativi diurni, Centri di pronta accoglienza;
- f. Inserimento di anziani presso Case di riposo, Case albergo, Case protette, Comunità Alloggi.

ART. 16 – SOGGIORNI DI VACANZA

I soggiorni di vacanza hanno lo scopo di sollecitare le capacità associative e di comunicazione degli individui, realizzando processi di socializzazione ed integrazione mirati alla prevenzione di forme di emarginazione o di devianza.

Il Servizio è rivolto:

- a cittadini che abbiano compiuto i 55 anni se donne e 60 se uomini;
- a cittadini minori compresi nella fascia d'età 6/18 anni;
- a cittadini invalidi o portatori di handicap fisici o psichici.

Il grado di autosufficienza dei cittadini anziani e invalidi ai fini della partecipazione è accertata dal competente Ufficio di Igiene Pubblica.

I criteri di partecipazione e contribuzione in rapporto al reddito e al costo del Servizio vengono stabiliti annualmente con provvedimento del Consiglio Comunale.

ART. 17 – INTERVENTI SOCIO – CULTURALI E PER IL TEMPO LIBERO

Gli interventi socio – culturali e per il tempo libero mirano a favorire il processo di socializzazione e di integrazione, attivando potenzialità creative ed espressive degli individui mediante iniziative a sfondo socio – culturale, attività ludico sportive, attività di laboratorio.

ART. 18 – ASSISTENZA DOMICILIARE

Il Servizio di assistenza domiciliare consente la permanenza del cittadino in stato di bisogno economico e sociale nel proprio ambiente abitativo o nel nucleo familiare, evitandone l'allontanamento e quindi la disgregazione e le inevitabili ripercussioni psico – sociali.

Il Servizio, mediante una serie di interventi di tipo domestico e sociale a cura di personale qualificato può prevedere le seguenti prestazioni:
governo della casa – pulizia della persona – lavaggio della biancheria – preparazione dei pasti caldi – fornitura pasti caldi – aiuto per il disbrigo di pratiche amministrative – accompagnamento presso Enti o Amministrazioni per la risoluzione di problematiche di rilevanza sociale – cura dei rapporti con il vicinato – occupazione del tempo libero.

In particolare, per i minori:
accompagnamento presso strutture scolastiche ed educative nel caso di conclamata impossibilità dei componenti il nucleo familiare, interventi socio - educativi tendenti all'autonomia e al sostegno didattico.

Il Servizio è rivolto in maniera prioritaria a nuclei o persone che versano in condizioni di estremo disagio o sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Minorile.

ART. 19 – AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'affidamento familiare temporaneo, disciplinato dalla legge 184/83, ha lo scopo di garantire al minore privo di un ambiente familiare idoneo a causa di gravi patologie o eventi critici, le migliori condizioni per un armonico sviluppo psico – fisico.

Tale tipo di intervento può essere attuato anche nei confronti di anziani o disabili per evitarne il ricovero in strutture laddove gravi situazioni familiari, economiche, sociali ed ambientali non consentono la permanenza nell'ambiente familiare o abitativo neanche con il supporto di interventi di assistenza domiciliare.

Il contributo economico finalizzato a sostenere gli affidatari di persone anziane o disabili, va determinato in £.600.000 mensili fino a un massimo di £. 1.500.000 (per anziani o disabili non autosufficienti) tenuto conto della capacità reddituale degli affidati nonché del tipo di assistenza che l'affidatario è tenuto a garantire in relazione al singolo caso.

L'importo dei contributi potrà essere aggiornato periodicamente secondo ulteriori valutazioni del Servizio Sociale, con provvedimenti giuntali.

ART. 20 – INSERIMENTO DI MINORI IN STRUTTURE A REGIME RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE

Per i minori che si trovano in difficoltà socio – ambientali e familiari e per i quali, nonostante il sostegno dei servizi territoriali non è possibile assicurare una normale crescita all'interno del nucleo di appartenenza e non siano reperibili famiglie idonee per un'accoglienza temporanea, è previsto l'inserimento presso strutture socio – educative a regime residenziale o semiresidenziale (Casa famiglia, Comunità alloggio, Istituti, Centri diurni). La permanenza presso dette strutture deve essere limitata al periodo strettamente necessario per il superamento delle difficoltà che hanno determinato l'affidamento.

L'inserimento è disposto dalla Magistratura Minorile e dalla Giunta Comunale su proposta del Servizio Sociale, corredata dalla documentazione e dal relativo progetto assistenziale. Gli interventi disposti dalla Magistratura Minorile e quelli che rivestono carattere di urgenza vanno regolarizzati entro 30 giorni con provvedimento di Giunta.

Le strutture ospitanti i minori devono essere conformi agli standard di cui il Regolamento Regionale n.1/90.

ART. 21 – INSERIMENTO DI ANZIANI PRESSO CASE DI RIPOSO, COMUNITA' ALLOGGIO, CASE PROTETTE, CASE ALBERGO

Per gli anziani che si trovano in situazione socio – ambientali e sanitaria precaria, e ai quali non è possibile assicurare un dignitoso tenore di vita mediante prestazioni domiciliari, è previsto l'inserimento in case di riposo, comunità alloggio, case albergo, case protette.

Il pagamento delle rette da parte dell'Amministrazione può essere integrale, se il cittadino anziano non è titolare di reddito, o parziale.

L'entità dell'intervento a carico del Comune è determinato caso per caso tenendo conto dell'ammontare della retta, della disponibilità economica dell'interessato e dei parenti tenuti agli alimenti.

All'anziano è comunque assicurato un importo economico mensile pari al 30% alla pensione sociale per le esigenze personali, se in grado di autogestirsi.

Le strutture ospitanti gli anziani devono essere regolarmente iscritte all'Albo Regionale.

ART. 22 – SERVIZIO CIVICO (annullato)

ART. 23 – INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI ENTI O ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

L'Amministrazione Comunale valorizza e sostiene l'attività di Enti o Associazioni di Volontariato che operano in campo socio – assistenziale in favore di fasce deboli della popolazione e perseguono le finalità di cui al presente Regolamento.

Gli interventi previsti consistono in:

- **concessioni di patrocinio;**
- **erogazione di contributi economici a sostegno delle attività annualmente svolte o per singole attività;**
- **vantaggi economici indiretti, mediante la stampa di materiale tipografico.**

ART. 24 – SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dei contributi gli Enti e le Associazioni di Volontariato, iscritte all'Albo Regionale ai sensi della legge n. 266/91 e della legge Regionale n.11/94.

ART. 25 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per fruire dei benefici previsti, gli interessati devono presentare istanza indirizzata al Sindaco e corredata della seguente documentazione:

- **copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto** (è ammesso fare riferimento ad atti già acquisiti dal Comune);
- **copia di idoneo documento dal quale risulti il nominativo del legale rappresentante, la Partita IVA, i dati anagrafici ed il Codice Fiscale delle persone autorizzate a quietanzare;**
- **dichiarazione che il soggetto richiedente non appartiene all'articolazione politico – amministrativa di alcun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 195/74 e dell'art. 4 della legge 659/81;**

- **programma dettagliato delle attività per le quali si richiede il contributo;**
- **preventivo di spesa;**
- **copia del Bilancio.**

Le domande per la fruizione del contributo per attività annuali devono essere presentate entro il 28 Febbraio di ogni anno, mentre quelle relative a singole manifestazioni devono essere presentate almeno 60 giorni prima della data di effettuazione.

ART. 26 – ESAME DELLA DOMANDA

L'esame e la graduazione delle istanze, previa istruttoria da parte dell'apposito ufficio c/o il Servizio II° Età e parere dell'operatore tecnico dell'area interessata è demandata ad una apposita Commissione composta dal **Dirigente del 13° Settore** o suo **delegato** con funzione di **Presidente**, dai **Responsabili dei Servizi Minori, II° Età, Servizio Sociale, Anziani**, con funzioni di **componenti** e da un **funzionario del Settore** con funzione di **Segretario**, tenendo conto della rilevanza sociale dell'attività svolta o delle singole iniziative e dell'incidenza delle stesse sul territorio.

La graduatoria delle istanze dovrà essere comunicata alla Commissione Servizi.

Le Associazioni di Volontariato che beneficiano dei contributi sono tenute a presentare idonea rendicontazione delle somme assegnate in contribuzione.

Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile delle spese, deve documentare i risultati ottenuti; tale rendiconto dovrà essere portato a conoscenza della Commissione Consiliare Servizi. La mancata rendicontazione determina la decadenza del beneficio.